



# COMUNE DI FIRENZUOLA

## PROVINCIA DI FIRENZE

### **Settore 4: POLIZIA MUNICIPALE**

#### **Norme che regolano la materia degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo.**

Chiunque possiede un cane deve conoscere alcune norme che regolano la materia degli animali di affezione per non incorrere in sanzioni amministrative.

La normativa a cui fare riferimento è la Legge Regione Toscana n. 59 del 20 Ottobre 2009 e successivo regolamento di attuazione n. 38/R del 4 Agosto 2011.

Vediamo di seguito alcuni i obblighi dei proprietari di cani previsti dalla normativa sopra indicata:

1. il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a farlo identificare e registrare all'anagrafe canina entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale. Per i residenti nel Comune di Firenzuola l'anagrafe canina è tenuta dal Servizio Veterinaria dell'Azienda USL di Borgo San Lorenzo, U.F. Sanità Pubblica Veterinaria – zona Mugello - Via Giovanni XXIII n. 34 con numero di telefono 055/845041 fax 055/8450422.
2. Per l'identificazione deve essere applicato al cane un microchip ossia un piccolo dispositivo elettronico innocuo di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa mono uso. All'interno del microchip è contenuto un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane che viene poi registrato all'anagrafe canina.
3. L'identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale che provvedono all'applicazione del microchip e all'iscrizione all'anagrafe, iscrizione che può essere fatta contestualmente all'inserimento del microchip e comunque entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina. Il certificato di iscrizione all'anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
4. Dal 1° Gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale e ha sostituito il tatuaggio che di norma veniva fatto nella parte interna della coscia posteriore destra. Il tatuaggio comportava alcuni problemi: scolorimento progressivo del codice tatuato, difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare il cane per tatuarlo. Possono comunque esserci ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005, nel caso in cui il tatuaggio non fosse più leggibile è obbligatorio far identificare il cane con un microchip.
5. Chi diviene responsabile di un cane deve verificare, nel momento in cui ne entra in possesso, se il cane è iscritto all'anagrafe canina e se è identificato con tatuaggio o microchip, in caso contrario deve provvedere all'immediata iscrizione e identificazione del cane tramite microchip.
6. La sanzione per la mancata iscrizione all'anagrafe canina e per la mancata identificazione del cane tramite microchip è di € 200 .

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane è tenuto a dare segnalazione scritta al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in caso di:

1. smarrimento del cane entro tre giorni dall'evento, chi non vi provvede è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200;
2. trasferimento di residenza, cessione del cane ad altro proprietario e morte dell'animale entro trenta giorni dall'evento. In caso di mancata comunicazione la sanzione prevista è di € 200.
3. i responsabili di cani provenienti da altre regioni ed iscritti all'anagrafe canina provvedono alla sola iscrizione entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale. Anche in questo caso la sanzione se non si ottempera è pari a € 200.

Per concludere alcune norme comportamentali che i proprietari di cani devono rispettare:

1. non lasciare libero, senza guinzaglio e museruola il proprio cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, per tale violazione dopo una diffida scritta da parte dell'autorità comunale competente se il problema persiste è prevista una sanzione pari ad € 200.
2. provvedere a rimuovere le deiezioni del cane negli spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, per chi non vi provvede la sanzione è di € 160.